



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO l'art.1 comma 1 bis della legge 143/2004;
- VISTA la L.296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE)
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015,2015/2016 e 2016/17;
- VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è stato disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- VISTA la Sentenza n. 10913/2018 con la quale il TAR Lazio ha disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle GAE, pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 9899/2018, proposto dalle docenti Gabriella De Santis, Donata Gianfreda, Adalgisa Dongiovanni, che avevano impugnato il Decreto Ministeriale 506 del 19/6/2018, nella parte in cui non contemplava la possibilità di presentare domanda di **reinserimento** in graduatoria degli aspiranti già in essa inseriti, ma cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione della medesima graduatoria;
- VERIFICATO che la sentenza TAR Lazio suindicata risulta appellata al CdS. dal Ministero dell'Istruzione con rg n.201904220 e che non risulta ancora alcun provvedimento in merito; il contenzioso, pertanto, non è da ritenersi ancora estinto, circostanza che è da ritenersi a conoscenza delle docenti suindicate, perlomeno dal patrocinante, che non possono opporre il legittimo affidamento;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 8659 del 3/6/2019 che, in esecuzione della suindicata sentenza, ha inserito le docenti suindicate nelle GAE della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, in terza fascia, a far data dall'anno 2014;
- VERIFICATO che, dall'istruttoria svolta a seguito di segnalazione, le suindicate aspiranti non risultano mai essere state inserite in GAE precedentemente alla data del provvedimento UST Lecce prot. 8659/2019 e, pertanto, non ricorrono i presupposti di fatto legittimanti l'efficacia del dispositivo della sentenza TAR Lazio 10913/2018;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Cagnazzo – angela.cagnazzo.le@istruzione.it

Telefono: **0832235241** Sito internet: www.usplecce.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

- VISTA la nota MIUR prot. 37883 del 21/8/2019 che riporta alcuni stralci del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in riferimento alla richiesta di ottemperanza di aspiranti destinatari di sentenze favorevoli di "reinserimento", nella quale si legge "di riscontrare formalmente e negativamente le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso Giudice amministrativo, di candidati "cancellati" dalle GAE, non possono pretendere di essere re-inseriti in una graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti "... che la corretta esecuzione del decisum da parte degli Uffici Scolastici competenti sia, appunto, quella di assicurare il doveroso re-ingresso nelle GAE a chi dalle stesse sia stato cancellato (secondo quanto disposto nei relativi provvedimenti di cancellazione dalle GAE, annullati dal TAR unitamente alla previsione del bando)";
- VISTE le note di questo Ufficio prott. n.10904, n. 10905 e n. 10906 del 23/06/2022, trasmesse, quale avviso di avvio di procedimento, alle docenti Gabriella De Santis, Donata Gianfreda, Adalgisa Dongiovanni, con le quali si notificavano, tra l'altro, gli esiti delle verifiche effettuate e si fissava un congruo termine per eventuali riscontri;
- VISTA la relazione trasmessa, in data 29/06/2022, dal legale delle docenti di cui trattasi, acquisita al prot. n. 11399 del 30/6/2022, la quale non si ritiene giustificativa della situazione occorsa ed oggetto di rilievo da parte di questo Ufficio;
- CONSIDERATA la necessità di ripristinare, in autotutela e nell'interesse pubblico degli aspiranti inclusi a pieno titolo, la situazione di legalità, in considerazione peraltro del fatto che le aspiranti in questione non risultano in possesso dei titoli di accesso per l'iscrizione nelle GAE, circostanza sancita anche con sentenza del TAR Lazio n. 5104/2017 e confermata con sentenza del CdS n. 3405/2022, relative alle sigg. Gabriella De Santis e Donata Gianfreda, e sentenza Tar Lazio n.9783/2018, nei confronti della sig. Adalgisa Dongiovanni.
- VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 567 del 7/2/2019, emessa su ricorso della ricorrente Adalgisa Dongiovanni, per la riforma della sentenza TAR Lazio 9783/2018, che "in continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso" giudica l'appello infondato e respinge l'istanza cautelare;
- RILEVATO CHE le docenti Gianfreda Donata e De Santis Gabriella, pur a conoscenza dell'esito sfavorevole del contenzioso relativo all'inserimento nelle GAE, quali aspiranti con solo diploma magistrale, proponevano un ulteriore ricorso per "reinserimento" nelle GAE, pur sapendo di non averne titolo;
- RILEVATO CHE la Docente Adalgisa Dongiovanni, nonostante fosse a conoscenza dell'esito negativo del contenzioso, quale aspirante diplomata magistrale, ha ommesso di notificarlo all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, prima dell'emissione del provvedimento prot. 8659 del 03/06/2019;
- FATTE SALVE eventuali ulteriori responsabilità ascrivibili ai ricorrenti, i quali, anche ai fini di curare il personale interesse in merito alla posizione di aspiranti a contratti a T.I./T.D. con l'Amministrazione, nessuna comunicazione e collaborazione



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

hanno profuso nei confronti dell'Amministrazione segnalando la non corretta partecipazione al ricorso RG n. 9899/2018, al contrario avvalendosi della illegittima circostanza al fine di acquisire contratti a TD dall'Amministrazione scolastica, in spregio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.62/2013, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 il quale definisce gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Tali doveri di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti della Pubblica Amministrazione;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente, per mancanza del titolo di accesso, il depennamento con effetto immediato dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria posto comune di questo Ambito Territoriale dei seguenti docenti:

cognome	nome	nascita	Graduatoria inserimento
De Santis	Gabriella	05/11/1977	AAAA/EEEE
Gianfreda	Donata	02/07/1977	AAAA/EEEE
Dongiovanni	Adalgisa	29/05/1965	AAAA/EEEE

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto; pertanto, i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.

Il servizio illegittimamente reso presso Istituzioni Scolastiche statali, con nomina dalle GAE della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e/o dalla prima fascia della Graduatoria d'Istituto, è riconosciuto ai soli fini economici ma non giuridici; pertanto, non possono essere utili ai fini dell'ottenimento del punteggio per la partecipazione a procedure di reclutamento nell'ambito scolastico e né ai fini della carriera.

Il presente provvedimento conclude i procedimenti di cui alle note prott. n.10904, n. 10905 e n. 10906 del 23/06/2022.

Il presente provvedimento è notificato all'avvocato patrocinante ed è pubblicato sul sito di questo Ufficio (www.usplecce.it) ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Vincenzo MELILLI

destinatari

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Cagnazzo – angela.cagnazzo.le@istruzione.it

Telefono: **0832235241** Sito internet: www.usplecce.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Alle docenti interessate per notifica
(tramite pubblicazione sul sito web e Avvocato Patrocinante)

Al Avv. Giuliano Giannini (per notifica)
(pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di LECCE
(peo istituzionali)

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale – BARI
(drpu@postacert.istruzione.it)

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
(tramite pubblicazione sul sito web)

Al Sito Web - Sede

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Cagnazzo – angela.cagnazzo.le@istruzione.it

Telefono: **0832235241** Sito internet: www.usplecce.it